





Registrato al n. 34 del 11 10 2018
Registro delle Convenzioni MARC
Prot. n. 5658 del 8 110 2018

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per attività di Studi-Ricerca-Sperimentazione-formazione - valorizzazione

tra

IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, dott. Carmelo Malacrino nato a Catanzaro il 30 maggio 1971 (da ora in poi denominato MArRC)

- da una parte

e

L'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM), avente sede in Passeggiata di Ripetta, 22 – 00186 Roma, rappresentata legalmente dal suo Presidente, Prof.ssa Elena Francesca Ghedini, nata a Padova il 14 novembre 1945 (da ora in poi denominata AISCOM)

- dall'altra

(di seguito denominate "Parti")

VISTO

- il D.P.C.M. n.171 del 29 agosto 2014 include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale:
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria a firma del D.G. Ugo Soragni (nota prot. n. 5232 del 28.09.2015) e ratificato dalla Corte dei Conti il 13.11.2015 foglio 4368;
- l'art. 4 c. 2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- l'art. 35 lett. del D.P.C.M. n.171 del 29 agosto 2014 in ordine alle attribuzioni del Direttore;
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante "La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo;
- il D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42;
- la determina dirigenziale n. 367 del 8.10.2018 (prot. n. 5655 del 8.1.2018)







CONSIDERATO

Che l'AISCOM ha manifestato il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria avente reciproche finalità di studio, ricerca, promozione e valorizzazione attraverso il coinvolgimento del Museo in termini di collaborazione;

Che il MArRC ha interesse alla realizzazione di tale collaborazione attraverso la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività condivise;

Che il D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, all'art.29 statuisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante le attività di studio e ricerca;

Che il MARC ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale ed immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali nei settori dell'archeologia, dell'antropologia, della demoetnoantropologia, dell'etnografia e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico;

Che presso il MArRC operano laboratori di ricerca scientifica in ambito archeologico e laboratori di conservazione e restauro che svolgono attività sia di conservazione che di ricerca metodologica nell'ambito della conservazione dei beni;

Che l'AISCOM è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento produttivo delle conoscenze anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati;

Che l'AISCOM opera da anni nel campo dello Studio e della Conservazione del Mosaico;

Che l'AISCOM ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università ed Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti in partnership di interesse comune;

che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla costruzione di relazioni in attuazione di una condivisa programmazione di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale;

che è interesse delle parti formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso un apposito atto convenzionale,

tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sia sul piano di progetti didattici che sul piano di progetti di ricerca scientifici e culturali, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

Con il presente accordo le parti, per tutta la durata prevista, si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti ambiti: Ricerca /Studio /Valorizzazione e Promozione





Le attività oggetto dell'Accordo dovranno essere preliminarmente valutate ed approvate dalla direzione del Museo che si riserva di supervisionarle e di dettare indicazioni operative al fine di armonizzarle con le attività istituzionali.

Le attività realizzate e sostenute dal MARC in partenariato con l'AISCOM dovranno essere altresì condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

Art. 2 (Obblighi delle parti)

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria competenza, come specificate nell'art.4, con la massima cura e diligenza - sulla base delle disposizioni operative indicate dal referente dell'attività autorizzata - ed altresì ad informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.

Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

La presente Convenzione/Accordo non comporta in sé alcun onere finanziario né a carico del MArRC né a carico dell'AISCOM. Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività restano a carico delle parti sulla base di quanto concordato in fase attuativa.

Art. 4 (Atti esecutivi)

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo eventualmente attraverso la stipula di specifici atti esecutivi (autorizzazioni e/o concessioni) sottoscritti dal referente per il Museo, dott. Carmelo Malacrino, e per l'AISCOM dal Presidente, prof.ssa Francesca Ghedini.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo.

Art. 5 (attività ulteriori)

Il MArRC dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta dell' AISCOM conferenze illustrative ed eventuali tirocini formativi.

Art. 6 (Referenti)

I referenti dell'accordo di collaborazione sono:

per il MArRC il Direttore dott. Carmelo Malacrino

per AISCOM il Presidente, prof.ssa Francesca Ghedini

Art. 7 (Proprietà intellettuale)

I risultati degli studi e della ricerca dovranno essere resi noti al MARC, il quale dovrà essere menzionato in eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di reciproca collaborazione. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.







Art. 8 (Diritto di immagine)

Il MArRC si impegna a concedere gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi. Tuttavia, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MArRC per fini commerciali e/o pubblicitari ulteriori rispetto a quanto concordato. Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico accordo e compatibile con la tutela dell'immagine del MArRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MArRC.

Art. 9 (Altre modalità di collaborazione)

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento delle finalità oggetto del presente accordo.

Art. 10 (Durata dell'accordo)

La presente Convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovato se non per espressa manifestazione di volontà delle parti.

Art. 11 (Recesso e risoluzione)

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due mesi notificato alla controparte tramite e-mail istituzionali.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano AISCOM provvederà alla copertura assicurativa per il personale che accederà agli spazi del MArRC e risponderà per gli eventuali danni cagionati a terzi.

Art. 13 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il personale dell AISCOM è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 14 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Art. 15 (Registrazione)

La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse. L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del Decreto MEF 17 giugno 2014.







Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Art.17 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il MArRC

Direttore

Dott-Carmelo Malacrino

Per l'AISCOM

Presidente

Prof.ssa Elena Francesca Ghedini,